

PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. LE NUOVE REGOLE IN CASO DI SOCCOMBENZA.

Cari Colleghi,

una recente sentenza negativa del Tribunale Ordinario di Roma, in merito ad un ricorso presentato da 60 ricorrenti, in gran parte iscritti alla nostra Associazione, ha fatto emergere una delle novità introdotte con la recente riforma della Giustizia del Governo Renzi. La causa, iniziata nel 2010 e patrocinata dalla segreteria regionale Anaa Assomed del Piemonte e della Valle d'Aosta, verteva sulla questione della differenza retributiva ed sul mancato versamento dei contributi per i medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione negli anni 1994-2006.

Tale ricorso aveva in precedenza trovato accoglimento alla Corte di Appello di Roma (sovraordinata rispetto al Tribunale di Roma), alla Corte di Appello dell'Aquila oltre al Tribunale di Ancona. Ciò non è bastato al Giudice di Roma che, pur citando le precedenti sentenze favorevoli, ha specificato che egli si trovava in disaccordo con esse.

Un ricorso simile, ma presentato avanti i Tribunali del Lavoro territoriali, è stato proposto dalla Segreteria Nazionale nel 2012. Al di là della specifica disputa giudiziaria e delle motivazioni della sentenza di cui trattasi, la novità non sta nell'esito o in particolari aspetti giurisprudenziali, quanto nella definizione delle spese processuali che sono state determinate in 60.000 euro a carico dei 60 ricorrenti.

Una causa del tutto simile, presentata dal CODACONS e da oltre 400 ricorrenti è stata rigettata pochi giorni fa (Rigetto N. 21246/2014) dallo stesso Tribunale e dal medesimo giudice con spese di soccombenza pari a 120.000 euro da pagare fra di loro in solido.

In precedenza, la legge prevedeva che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condannasse la parte soccombente (quella, cioè, la cui domanda è stata rigettata) al rimborso delle spese a favore dell'altra. L'ammontare di tale condanna veniva determinata dal giudice stesso.

A fronte, però, di tale previsione, che doveva costituire la regola, i tribunali hanno più spesso applicato l'eccezione, ossia la compensazione delle spese: in buona sostanza, ciascuna parte finiva per dover assumersi i propri oneri economici, compreso il vincitore che, così, non poteva pretendere alcunché dalla controparte. Pertanto ciascuno pagava il proprio avvocato, senza rivalersi nei confronti del soccombente. Tale ampia discrezionalità ora non è più concessa al giudice.

In base al nuovo testo dell'articolo 92, comma 2 del codice di procedura civile, introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ("riforma della giustizia civile"), il giudice può compensare le spese, in misura parziale o totale, tra le parti, solo quando si verifica una delle seguenti situazioni:

1. soccombenza reciproca
2. assoluta novità della questione trattata nella controversia
3. mutamento della giurisprudenza rispetto le questioni dirimenti.

La possibilità del giudice di compensare appare, dunque, ridotta rispetto al precedente testo che prevedeva, oltre al caso della soccombenza reciproca, l'ipotesi più ampia di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".

Esaminiamo i tre casi che giustificerebbero ancora la compensazione delle spese:

SOCCOMBENZA RECIPROCA:

- a) occorre quando il giudice accoglie solo uno o più capi dell'unica domanda proposta da ricorrente. Ad esempio: il ricorrente chiede "A", "B" e "C" e il giudice accorda solo "A";
- b) Se il giudice riduce in modo significativo l'importo richiesto dal ricorrente. Ad esempio: si chiede il risarcimento di 50 mila euro e il giudice attribuisce solo 10mila euro;
- c) in caso di accoglimento (o rigetto) di più domande contrapposte presentate nello stesso processo sia dal ricorrente che dal convenuto. È il caso, per esempio, in cui il ricorrente chieda "X", "Y" e "Z", mentre il convenuto "W" e "K". Il giudice accoglie solo la domanda "X" del ricorrente e "K" del convenuto.

SE LA QUESTIONE TRATTATA È DI ASSOLUTA NOVITÀ

Attenzione: la legge usa l'aggettivo "assoluta" riferito alla novità. Questa caratteristica dovrebbe ricorrere quando il giudice deve decidere una questione su cui la Cassazione non si è ancora pronunciata. Dopo la decisione della Cassazione qualunque problematica non è (né comunque si può ritenere) più "nuova". Ciò sembrerebbe aprire le porte alla possibilità di ritenere "nuove" solo le questioni mai trattate prima dalla Cassazione, anche se già i tribunali di merito si sono espressi.

SE MUTA LA GIURISPRUDENZA RISPETTO ALLE QUESTIONI DIRIMENTI

La terza ipotesi in cui sarà consentita la compensazione delle spese di lite è quando si verifica un "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Tipico il caso in cui un soggetto vince la causa grazie a una nuova interpretazione della legge, mai avallata prima dalla Cassazione. In tale ipotesi il giudice potrà escludere la condanna alle spese processuali.

Non deve trattarsi di una situazione in cui c'era già un contrasto giurisprudenziale o di un'ipotesi in cui il tribunale sia tornato su una interpretazione da esso stesso sposata diverso tempo prima e poi abbandonata.

Va comunque rimarcato che la decisione del Giudice appare del tutto arbitraria per quanto concerne le spese. Suddividendo le spese totali per ricorrente, i ricorrenti ANAAO hanno una spesa pro-capite di 1.000 euro mentre quelli di CODACONS (inclusa la CODACONS stessa) di soli 300 euro circa.

La legge infatti stabilisce che la spese di soccombenza vadano applicate ma lascia totale libertà al Giudice senza alcun logico criterio.

Tale assenza di regole consente al Giudice di applicare un regime di soccombenza più simile alla punizione che al ristoro delle spese sostenute dalla controparte. Il che, aggiunto al cronico atteggiamento ondivago della nostra giurisprudenza, espone i ricorrenti in buona fede ad un rischio economico troppo elevato.

Ad ogni buon conto, in base a questo mutamento legislativo, occorrerà **valutare attentamente** ogni possibile singolo contenzioso per non rischiare la condanna alle spese; le conseguenze sono facilmente immaginabili: pur essendo solitamente i destinatari della condanna alle spese i ricorrenti e non la associazione, è del tutto evidente che le conseguenze in termini di disdette o di copertura economica da parte delle segreterie, non sarebbero a lungo termine sostenibili.

E' pertanto opportuno che ogni ricorso sia preventivamente esaminato dagli uffici legali di Roma per evitare problematiche di questo tipo.

Costantino Troise

Segretario Nazionale Anaa Assomed